



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Gianpiero D’Alia	Giudice
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Giudice (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23958** del registro di segreteria relativo al **conto giudiziale n. 41120** avente per oggetto la riscossione dei diritti di segreteria del Comune di San Mauro Marchesato da parte dell’agente contabile Domenica Barbuto, in relazione all’esercizio finanziario 2019;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

all’udienza dell’16.12.2025, letta la relazione del relatore, Primo referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, udito il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Giovanni Di Pietro, nessuno comparso per l’Amministrazione e per l’agente contabile.

FATTO e DIRITTO

1. Con relazione n. 17/24 del 20 marzo 2024, il magistrato istruttore ha evidenziato che dalla documentazione trasmessa

(il regolamento di contabilità, il regolamento degli uffici e servizi, il registro di cassa, le reversali, un nuovo prospetto di conto analogo a quello depositato a seguito di giudizio per resa di conto, due prospetti riepilogativi) emerge quanto segue:

1) periodo gennaio/maggio 2019 contenente i versamenti in tesoreria, per gli introiti di competenza dell'istituto Poligrafico - Zecca dello Stato (€ 16,79 per n. 86 carte rilasciate), per un totale di € 1.443, 94 ed i versamenti di € 473,00 (€ 5,50 per n. 86 carte), per la quota di competenza del Comune;

2) periodo giugno/settembre 2019 contenente i versamenti in tesoreria, per gli introiti di competenza dell'istituto Poligrafico - Zecca dello Stato (€ 16,79 per n. 58 carte rilasciate), per un totale di € 973, 82 ed i versamenti di € 324,50 (€ 5,50 per n. 59 carte, di cui una cartacea), per la quota di competenza del Comune.

Entrambi gli importi riversati sono iscritti sul conto, (per la sola quota di competenza del Comune), con ciò facendo confluire sul conto sia i diritti rilascio CIE che CI cartacee (solo n. 1 carta di identità), oltre ai diritti esatti per stato civile. Il conto giudiziale depositato espone un importo pari ad € 992,96= sia nella sezione riscossioni che nella sezione versamenti in tesoreria; vi sono indicati gli estremi delle reversali, le quali sono state trasmesse a seguito di richiesta istruttoria, il cui totale ammonta ad € 992,96 (reversali n. 32-139-250 e 449).

Tuttavia, secondo quanto riferisce il magistrato istruttore, l'importo delle riscossioni totali elencate sul registro di cassa, comprensive anche dell'importo dovuto all'Istituto poligrafico ammonta ad € 1.951,43=, per cui defalcando la quota relativa all'erario pari ad € 721,97 (€ 16,79 x 43 CIE), il totale riscossioni di competenza del comune per rilascio CIE (oltre i diritti di stato civile) – come da importi indicati sul giornale - ammonta ad € 1.229,46= con una differenza rispetto a quanto rendicontato (e versato) sul conto giudiziale pari ad € 236,50 (comprensivi di € 24,96 di diritti di stato civile) ed in disparte gli importi riscossi di competenza erario, pari ad € 721,97=

Il giornale di cassa composto da n. 5 pagine, su cui non sono indicati i totali alla fine di ciascun foglio, ma i totali parziali, e con evidenza a parte dei riversamenti effettuati, evidenzia le seguenti riscossioni: - pag. 1 totale riscosso € 253,00, - pag. 2 totale riscosso € 272,46, comprensivi di € 24,96 esatti per diritti stato civile; - pag. 3 totale riscosso € 253,00; - pag. 4 totale riscosso € 370,53 comprensivi di € 117,53 di competenza erario; - pag. 5 totale riscosso € 802,44, comprensivi di € 604,44 di competenza erario; per un totale riscosso di € 1.951,43 per come sopra indicato.

Con attestazioni rilasciate dal RSF è stato chiarito che: “Il regolamento del servizio di riscossione interna non è mai stato adottato, l'atto di nomina dell'agente contabile non esiste agli atti dell'ente, la dipendente è stata agente contabile di fatto, le

ricevute di riscossione (blocchetti) non sono state prodotte”.

Con supplemento istruttorio/richiesta chiarimenti del 23 novembre 2023, rilevato che l’agente ha depositato, oltre il conto giudiziale n. 41120 per l’esercizio 2019, anche l’ulteriore conto n. 41121 per l’esercizio 2020, si è chiesto di precisare se le ricevute di riscossione (blocchetti), per entrambi i conti, non sono state prodotte poiché non compilate, oppure non sono state trasmesse dall’agente contabile al Servizio finanziario, in allegato ai relativi conti giudiziali. Il RSF con ulteriore attestato ha precisato che “Le ricevute di riscossione (blocchetti), per entrambi i conti in oggetto (anche per il conto 41121), non sono state prodotte. Si precisa che le riscossioni sono state annotate nel registro di cassa già trasmesso”.

Il magistrato istruttore ha concluso quindi per l’irregolarità della gestione (vista la inidoneità del conto a rappresentare la gestione in maniera veritiera e corretta) e senza il discarico dell’agente contabile, seppur non si rilevi alcun ammanco.

2. In data 06.09.2024 l’agente ha depositato un nuovo conto in sostituzione del precedente.

3. In esito all’udienza del 16.10.2024, con ordinanza istruttoria n. 96/2024 del 04.11.2024, il Collegio ha disposto la rimessione degli atti al magistrato designato per un supplemento istruttorio, al fine di accertare se la gestione oggetto del nuovo conto, depositato in sostituzione del precedente, sia sovrapponibile o meno a quella oggetto di esame

da parte della relazione n. 17/2024 e di acquisire, altresì, dettagliati elementi istruttori in ordine all'effettivo oggetto della gestione rendicontata con il conto giudiziale n. 41120. La nuova udienza è stata fissata per il giorno 11.06.2025.

4. Con relazione integrativa del 31.03.2025, il magistrato designato, preso atto della nota con cui l'ente ha chiarito che il nuovo conto depositato agli atti del giudizio non è sovrapponibile a quello originariamente depositato (cfr. deposito su DAeD conti del 21.03.2025) e tuttavia, rilevato che il conto originariamente trasmesso è il conto revisionato e su cui è stato instaurato il giudizio di conto n. 23958 e che i rilievi formulati con l'iniziale relazione di irregolarità non sono stati superati, ha confermato l'irregolarità della gestione senza addebito all'agente.

5. In esito all'udienza dell'11 giugno 2025, con ordinanza n. 90/2025 il Collegio – rilevato che la relazione integrativa del 31.03.2025, meramente confermativa dell'iniziale relazione di irregolarità, non motivava le ragioni per le quali la somma di € 236,50 non dovesse essere addebitata all'agente contabile a titolo di ammanco – ha restituito gli atti al magistrato istruttore per chiarimenti, rinviando all'udienza del 16 dicembre 2025.

6. In data 5 novembre 2025 il magistrato istruttore ha depositato la relazione conclusiva con i chiarimenti richiesti.

7. All'udienza del 16 dicembre 2025, il pubblico ministero ha concluso per l'irregolarità senza ammanco. All'esito la causa è

stata trattenuta in decisione.

8. Occorre preliminarmente ripetere, in via generale, che la nozione di “*agente contabile*” è desumibile dall'articolo 178 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il “*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”, secondo cui sono agenti contabili: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa; b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute all'amministrazione, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dell'amministrazione e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati; c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; d) gli impiegati dell'amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione.

Sul terreno processuale, poi, l'art. 44 del R.D. n. 1214/1934 prevede che “la Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati di

riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti". "La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali".

Da ultimo, il codice di giustizia contabile (d. lgs. n. 174/2016) ha sostanzialmente ribadito che (art. 1) "La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto" e che (art. 137) "1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge".

Per quanto concerne in particolare gli enti locali, l'articolo 93, comma 2, del Tuel (d. lgs. n. 267/2000) sostanzialmente richiama la disciplina vigente per le amministrazioni statali: "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti".

L'articolo 233 disciplina poi il procedimento per la resa del conto all'Amministrazione e per la successiva trasmissione alla Corte dei conti.

Ulteriori specifiche disposizioni sono previste relativamente al

conto del tesoriere (art. 226 del tuel).

I modelli per la resa del conto sono stati disciplinati (ci si limitava alla disciplina vigente *ratione temporis*) con d.p.r. n. 194/1996 e soggetti ad aggiornamento secondo le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni (art. 227, comma 6 ter del Tuel).

Gli agenti contabili degli enti locali sono altresì soggetti a verifiche con cadenza trimestrale da parte dell'organo di revisione dell'ente locale (art. 223 del tuel).

9. Venendo alla gestione in esame, va anzitutto detto che il fatto che la sig.ra Barbuto Domenica ha ricoperto il ruolo di agente contabile senza un formale atto di nomina, nulla toglie alla sua responsabilità giuscontabile per la gestione del denaro pubblico nell'esercizio finanziario considerato, dal momento che si è innanzi a un fatto gestorio rilevante per il diritto (e segnatamente per la contabilità pubblica), assimilabile alla *negotiorum gestio* di diritto comune. Detto altrimenti, ella, avendo materialmente gestito il denaro pubblico in relazione ai diritti di anagrafe del comune di San Mauro Marchesato nell'esercizio finanziario 2019, al di là e indipendentemente dell'atto formale di nomina, risponde del suo operato nei confronti dell'ente (c.d. contabile di fatto).

10. Con riguardo al conto in esame, relativo all'esercizio 2019, il Collegio condivide le conclusioni del magistrato

istruttore, in quanto – come l’istruttoria condotta ha avuto modo di appurare - sono in atti due conti (diritti di anagrafe, conto depositato il 6 settembre 2024 che l’amministrazione ha dichiarato in sostituzione del primo, avente ad oggetto i diritti di segreteria, depositato il 22 novembre 2022) che, benché l’oggetto del primo sembri abbracciare anche l’oggetto del secondo conto (dal momento che certamente i diritti di anagrafe sono diritti di segreteria, non è necessariamente vero l’inverso, in quanto non tutti i diritti di segreteria sono necessariamente i diritti di anagrafe – si pensi, es., ai diritti sui certificati di residenza).

Tuttavia, l’ente stesso, con nota di cui al deposito in DAeD del 21 marzo 2025 ha chiarito espressamente il nuovo conto “è diverso rispetto al conto erroneamente e originariamente trasmesso perché è stato ricalcolato, quest’ultimo è corretto e comprende tutto il periodo in esame”.

Orbene, dalla nota *de qua* è facilmente evincibile che la diversità tra i due conti non è tanto sull’oggetto, dal momento che, al di là della qualificazione formale (diritti di anagrafe e diritti di segreteria), dall’esame sostanziale dei due conti emerge che entrambi afferiscono al rilascio delle carte di identità elettroniche e dunque ai diritti di anagrafe, ma ciò che rivela è il periodo temporale.

È infatti sotto il periodo temporale che i due conti non sono sovrapponibili, dal momento che il primo conto racchiude gli

introiti dei diritti di segreteria del 2019, laddove il secondo conto contempla, per lo stesso esercizio, solo il periodo dal 01.01.19 al 01.10.2019 (diritti riscossi e riversati dal mese di giugno al mese di dicembre 2019), mentre nel mese di gennaio 2019 si attesta il riversamento degli importi dell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario 2018 (23.10.-31.12.2018).

Si assiste pertanto ad un disallineamento tra riscossioni e riversamenti che ricade, sostanzialmente, sull'esercizio finanziario considerato.

Sul terreno della rilevazione di possibili ammanchi a carico dell'agente contabile, la relazione integrativa del 5 novembre 2025 ha chiarito che la somma di € 236,50 è stata oggetto di reversale n. 159 del 4 maggio 2020 e iscritta sul conto 2020 (pur essendo introiti di competenza 2019).

Non sussistono dunque i presupposti di legge per procedere alla condanna della sig.ra Domenica Barbuto, agente contabile della riscossione dei diritti di segreteria del Comune di San Mauro Marchesato, relativamente all'esercizio finanziario 2019.

11. Avuto riguardo alla natura solo formale delle irregolarità accertate, non si dà luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dei conti - sezione giurisdizionale regionale per la Calabria - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 41120.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in data 19/01/2026

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente